

M.º 1961/2020 Prot. llo del 3/7/2020



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

MISURE ORGANIZZATIVE E LINEE GUIDA PER IL PERIODO A FAR TEMPO DAL 30 GIUGNO 2020 E FINO A CESSATA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - Legge 25 giugno 2020 n.70 -

Come noto, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, ritenuto relativamente emergenziale, il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (come integrato dal D.L.8 aprile 2020 n.23 e dal D.L. 30 aprile 2020 n.28), ha demandato ai capi degli uffici giudiziari di assumere le misure organizzative, anche inerenti alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (art. 83, commi 6, 7, 8, 9).

In adempimento, si sono elaborate le misure organizzative per tale periodo (provvedimento del giorno 11 maggio 2020).

In sede di conversione in legge del D.L. 30 aprile 2020 n.28 (legge 25 giugno 2020 n.70, in vigore dal 30 giugno 2020), si è però anticipato il **termine** di questa fase di prima ripresa al **30 giugno 2020** (termine, invero, già previsto nel testo originario dell'art.83 D.L. 17 marzo 2020 n.18, ma poi *prorogato* al 31 luglio 2020 dal D.L. 30 aprile 2020 n.28).

Pertanto, occorre provvedere per il periodo seguente al 30 giugno, rimodulando il provvedimento assunto in data 11 maggio 2020, seppure sia da richiamare nella più parte delle disposizioni relative alle misure da adottare per limitare il rischio della diffusione del contagio epidemiologico ancora sussistente, pur coniugandole con la ripresa di tutte le attività. Come, dunque, con il provvedimento del giorno 11 maggio 2020, anche in questo caso si tratta di assumerne uno *agile*, onde possa adeguarsi al variare, mutevole, delle esigenze sanitarie.

Con questo scopo e di seguito, si indicano le misure che si adottano dal giorno **1 luglio 2020** per garantire la ripresa dell'attività giudiziaria; quelle per ridurre al minimo le occasioni di contagio provenienti dall'esterno; quelle predisposte a tutela del personale (amministrativo, di polizia giudiziaria) e dei magistrati.

Il provvedimento organizzativo è stato preceduto da interlocuzioni con tutti i componenti dell'Ufficio (Magistrati e personale).

Le misure per contenere il rischio epidemiologico dall'esterno e per tutelare l'ambiente interno.

Le misure organizzative per contenere l'afflusso dell'utenza privata.

Quanto previsto nel provvedimento 11 maggio 2020 può essere confermato, pur tenendo conto che gli uffici della Procura sono ormai aperti al pubblico, venendo meno quelle disposizioni che limitavano l'accesso ai casi di comprovata e indifferibile urgenza¹.

Quanto agli utenti che si presenteranno per accedere agli uffici giudiziari per usufruirne dei servizi o per partecipare a atti istruttori disposti da questa Procura si prevede che ²:

- dovranno esibire la relativa documentazione ovvero darne adeguata motivazione;
- dovranno essere muniti di protezioni alle vie respiratorie (mascherine) e detergersi le mani con le soluzioni disinfettanti poste all'ingresso;
- prima dell'accesso sarà misurata la temperatura corporea dall'apparato termoscanner, vietandosi l'ingresso in caso di superamento di 37.5°;
- dovranno rilasciare un'autocertificazione, utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19; non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia e/o disgeusia ;
- il personale addetto alla vigilanza non consentirà l'accesso a chi non intenda rilasciare l'autocertificazione e a chiunque non sia munito di protezione delle vie respiratorie;
- a seconda dei servizi richiesti o degli adempimenti da eseguire, il personale addetto indicherà la via più breve da seguire per raggiungere gli uffici senza l'uso di ascensori, salvo necessità;
- dovranno procedere lungo il percorso segnalato per accedere e per uscire, in modo che sia evitata la convergenza delle persone in ingresso e in uscita.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici della Procura restano inalterati, soprattutto per evitare un maggior afflusso contemporaneo di utenza, più difficile da gestire.

Del resto, per contenere l'afflusso dell'utenza è già previsto che chiunque abbia necessità di usufruire di uno dei servizi al pubblico (Casellario Giudiziario, Ufficio Affari Civili; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p.) possa trasmettere le richieste tramite l'ufficio postale o telematicamente con pec o posta elettronica ordinaria ovvero prendere contatto telefonico, tramite gli indirizzi pubblicati sul sito, al fine di concordare con il personale addetto l'orario e il giorno per l'incombenza³.

¹ provvedimenti del 24 febbraio e del successivo 8 marzo 2020, rimodulati con quello 11 maggio 2020.

² Le linee guida adottate dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 maggio-31 luglio 2020 avevano escluso l'accesso dell'utenza per assistere alle udienze pubbliche, avendo disposto che quelle che si fossero tenute si sarebbero svolte ai sensi dell'art.472 c.p.p. Parimenti, le medesime linee guida avevano previsto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, tranne quando fosse obbligatorio procedere, nonché stabilito che si potessero celebrare udienze per processi di rapida definizione e che non prevedessero la presenza di soggetti diversi rispetto al p.m., al difensore, alle parti private, all'imputato (udienze ex artt.444, 447 c.p.p., giudizi abbreviati; incidenti d'esecuzione; discussioni finali e, in genere, udienze ai sensi dell'art.127 c.p.p.). Anche se la legge n.70/2020 ha sostituito il termine del 31 luglio 2020 con quello del 30 giugno 2020, comunque sia, essendo già stato elaborato il calendario delle udienze da celebrare nel mese di luglio, l'afflusso dell'utenza privata resterà contenuto.

³ Come da provvedimento del 6 aprile 2020, pubblicato come i precedenti sul sito dell'Ufficio.

Quanto alle **denunce** e alle **querelle**, si è già invitata l'utenza a trasmettere questi atti tramite il servizio postale, ai termini di cui all'art.337 c.p.p., o a rivolgersi ai comandi di polizia giudiziaria territoriali⁴.

Qualora la denuncia o la querela sia presentata oralmente al pubblico ministero, è previsto che l'interessato prenda preventivo contatto, ricorrendo agli indirizzi pubblicati sul sito, tramite telefono o posta elettronica con la polizia giudiziaria in servizio presso la Procura, per prenotare un appuntamento, laddove possibile⁵; in caso contrario, sarà ricevuto dall'ufficiale di p.g. di turno, il quale provvederà a redigere il verbale seguendo le già disposte misure di sicurezza.

L'accesso degli Avvocati agli uffici (e il mantenimento degli accordi col COA di Cuneo e la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta).

Fin dal 24 febbraio 2020 si è avviata una costante, proficua interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Cuneo e, poco dopo, anche con la Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta, caratterizzata da plurimi incontri da "remoto", per condividere le misure poi adottate contro il rischio della diffusione dell'epidemia. Il risultato è consistito nella piena collaborazione di tutti gli Avvocati del Foro e di questa collaborazione deve essere dato atto.

Mentre con precedenti provvedimenti s'era disposto che l'accesso dei difensori fosse preceduto da contatti telematici o telefonici con il personale delle segreterie e degli uffici o con il pubblico ministero, a seconda delle diverse esigenze, a far tempo dal 22 giugno scorso, a fronte del positivo andamento e deflusso costante del rischio epidemiologico, si è nuovamente previsto il libero accesso col provvedimento che si allega e che costituisce parte integrante dell'odierno.

Intanto, si è chiesta al Ministero l'autorizzazione al deposito degli atti dei difensori nei termini di cui all'art.83, comma 12 quater 1. D.L. n.18/2020 e successive modifiche ed è in corso il periodo di prova dell'applicazione.

Restano, inoltre, in vigore gli accordi intervenuti con il Foro, i quali prevedono il ricorso alla pec per inoltrare nomine, istanze, richieste e la possibilità di comunicare tramite e-mail col p.m. per concordare riti alternativi o appuntamenti.

Anche gli Avvocati, al momento dell'accesso, dovranno adempiere le disposizioni di cui sopra, date per l'ingresso dell'utenza.

Misure per l'afflusso del personale della polizia giudiziaria esterna.

Vengono meno le disposizioni date con il provvedimento del 11 maggio 2020 relativamente alle **interlocuzioni** che ordinariamente avvengono con l'Autorità Giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, essendosi allora previsto che si limitasse l'accesso a quando fosse particolarmente utile l'interlocuzione personale.

Dal 1° luglio 2020 l'accesso della polizia giudiziaria è, pertanto, senza limitazioni, fermo restando, però, che si curerà di prendere preventivo contatto con l'inquirente onde concordare l'incontro e ricorrendo alla posta elettronica mediante corrispondenze trasmesse alla casella di

⁴ Già con provvedimento del 21 gennaio 2019 e ribadito il 6 aprile 2020 (entrambi pubblicati anche sul sito) si era chiarita l'irricevibilità mediante posta elettronica (ordinaria o anche certificata) in quanto contrastante con le disposizioni di cui agli artt.333 e 336-340 c.p.p.

⁵ Come dal provvedimento del 15 aprile 2020.

posta istituzionale del magistrato per le comunicazioni routinarie che non hanno la necessità della presenza.

Quanto alla comunicazione delle **notizie di reato**, la polizia giudiziaria da tempo opera attraverso il Portale NDR, trasmettendo anche i successivi seguiti.

Intanto, si è chiesto al Ministero l'autorizzazione al deposito di questi atti nei termini di cui all'art.83, comma 12 quater 2. D.L. n.18/2020 e successive modifiche.

Nondimeno, essendo ancora necessario il deposito cartaceo degli atti, si conferma che tutte le comunicazioni delle notizie di reato e tutti gli altri atti in formato cartaceo saranno depositati mediante l'accesso di una sola unità di polizia giudiziaria all'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura.

Anche il personale di polizia giudiziaria, al momento dell'accesso, dovrà adempiere le disposizioni date per l'ingresso dell'utenza.

Le misure di tutela di carattere generale.

Il 2 aprile 2020 è stato sottoscritto con il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Protocollo "*Per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo*", il quale rappresenta un compendio delle misure organizzative predisposte a tutela di tutto il personale per ridurre all'indispensabile le occasioni di contagio.

Con il Protocollo si disciplinano le procedure e regole di condotta a cui attenersi e, pertanto, avrà vigore ed efficacia sino alla dichiarazione, da parte dell'Autorità nazionale o regionale, di cessazione dello stato di emergenza⁶.

Il Protocollo disciplina anche le condizioni a cui è subordinato il rientro al lavoro dopo un periodo di malattia o di congedo o di lavoro agile esterno⁷.

Queste disposizioni sono state integrate da quelle assunte con il provvedimento del 4 maggio, a seguito del Decreto emesso dal Presidente della Giunta della Regione Piemonte il 2 maggio precedente.

In particolare, quali misure di tutela di carattere generale che restano ancora in vigore si prevede che:

- l'accesso a questo Ufficio, avverrà mediante preventiva misurazione a distanza della temperatura corporea con l'apparato *termoscanner* testè consegnato e autocertificazione⁸;

⁶ Tra altro, nel documento sono indicate le misure di prevenzione sanitaria cui tutto il personale deve attenersi (lavaggio frequente delle mani, disinfezione delle postazioni di lavoro, mantenimento della distanza di rispetto, la limitazione degli spostamenti all'interno degli uffici giudiziari; paragrafi A e C), nonché sono date disposizioni per l'intervento di primo soccorso, qualora si registrino malori o in presenza di sintomi manifestati e le misure da adottare anche relativamente alla successiva sanificazione dei locali (paragrafi D, E ed F).

⁷ Stabilendosi che l'interessato dovrà presentare un'autocertificazione, dichiarando di:
non essere stato, o non essere a conoscenza di essere stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;
non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni:
temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca;
sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia (perdita totale dell'olfatto) e/o disgeusia (indebolimento del senso del gusto).

⁸ Utilizzando gli appositi moduli, dichiarando di non essere stati, o non essere a conoscenza di essere stati, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19; non avere avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni: temperatura corporea oltre 37.5°; tosse secca; sensazione di fame d'aria (qualunque difficoltà respiratoria), associate ad anosmia e/o disgeusia ;

- chiunque accederà all'ufficio giudiziario dovrà essere munito di dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e rilasciare l'autocertificazione già indicata;
- tutti coloro che prestano servizio presso questo immobile e presso la sede distaccata dovranno utilizzare i DPI (le mascherine)
 - al momento dell'accesso agli immobili;
 - quando transitino o vengano a trovarsi negli spazi comuni;
 - quando l'attività si svolga nel medesimo locale in comune con altri e sempre che non sia possibile rispettare il mantenimento della distanza di sicurezza;
 - quando si debbano intrattenere rapporti con persone provenienti dall'esterno (utenza, avvocatura, forze dell'ordine e chiunque altro).

Disposizioni sulla struttura organizzativa.

Struttura organizzativa dell'Ufficio: cessazione del ricorso al lavoro agile.

Con i provvedimenti adottati il 10 marzo, il 23 marzo e, infine, il 27 marzo 2020, al fine di contenere sempre più la contemporanea presenza del personale amministrativo in ufficio, si era provveduto a: 1) individuare le attività indifferibili, ossia quelle che il personale amministrativo deve svolgere in ufficio; 2) individuare le attività differibili e pure quelle indifferibili suscettibili di essere svolte operando da remoto e comunque in modalità di lavoro agile; 3) sollecitare il personale a usufruire dei periodi di ferie residui del 2019, a usufruire di assenze giustificate e a ricorrere a forme di lavoro agile quale prestazione ordinaria di lavoro. In particolare, si è fatto ricorso al lavoro agile come forma ordinaria di prestazione di lavoro del personale amministrativo a far tempo dal 18 marzo 2020. Con questa scelta, circa il 90% del personale ha prestato lavoro agile per tre giorni ogni settimana e secondo i progetti che sono stati elaborati⁹.

In ragione del positivo evolvere dell'emergenza epidemiologica e anche a seguito della ripresa della decorrenza dei termini per le indagini preliminari (nonché di quelli relativi alle misure personali e alla prescrizione) si è più volte intervenuti sull'esecuzione del lavoro agile, via via riducendone i tempi (passando da tre a due giornate la settimana e, quindi, a una; provvedimenti 13 maggio e 9 giugno).

Infine, con provvedimento del 25 giugno 2020 (che si allega), valutato il positivo andamento, decrescente, dell'emergenza epidemiologica, si è ritenuto di cessare il ricorso alle diverse forme di lavoro agile finora elaborate per il personale a far tempo dal **29 giugno 2020**.

L'Ufficio, infatti, ha adottato tutte le opportune misure di sicurezza per contenere al possibile il rischio di diffusione del contagio, approvvigionandosi di DPI e materiali igienizzanti, strutture *parafiate* utilizzate nelle Segreterie, predisponendo i lavori necessari per dotare di adeguate barriere la Segreteria Affari Generali, l'Ufficio Ricezione Atti, l'ingresso agli Uffici per il Dibattimento, per il Giudice di Pace e per quello Ignoti.

Tutto il personale adempie scrupolosamente le disposizioni emesse per il necessario distanziamento sociale, l'uso dei DPI e delle sostanze igienizzanti.

L'esito degli esami sierologici è stato di negatività per il personale e per i magistrati che si sono sottoposti.

⁹ Progetto per l'Ufficio Spese di Giustizia; progetto per l'Ufficio per il Dibattimento; progetto per l'Ufficio Esecuzioni; progetto per l'Ufficio affari Civili; progetto di indicizzazione dei fascicoli; progetto per l'esecuzione della procedura di scarto dei fascicoli iscritti nei Registri Mod.4 4e Mod 45 negli anni 1989/2009

Disposizioni organizzative dell'attività giudiziaria.

L'organizzazione della struttura giudiziaria.

A seguito di interlocuzione tra tutti i magistrati, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 si era data l'organizzazione di cui al provvedimento 11 maggio 2020, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra una ripresa graduale dell'attività per la perdurante necessità di ridurre le compresenze onde ridurre il rischio di diffusione del contagio e la contrastante ripresa della decorrenza dei termini per le indagini preliminari che esigeva di spingere sull'acceleratore.

Si era anche previsto che, evolvendo positivamente l'emergenza sanitaria, **dal mese di giugno** il p.m. di turno (*urgenza, ordinario e specialistico*) era libero di gestire discrezionalmente il tempo di permanenza in ufficio, anche tenendo conto che ogni magistrato dispone di un'ampia stanza.

Dal 1° luglio queste disposizioni vengono meno e tornano in essere quelle già date per la "normale" trattazione degli affari

Permangono in vigore, invece, quelle inerenti alle misure di sicurezza da adottare per scongiurare ogni rischio di diffusione del contagio.

I Magistrati, pertanto, come tutti, **al momento dell'ingresso** dovranno essere muniti di DPI e sarà misurata la temperatura corporea mediante il termoscanner.

I DPI saranno sempre utilizzati quando si transiterà o si troverà a stare negli **ambienti comuni** e quando si avrà **contatto** col personale amministrativo, di polizia giudiziaria e con l'utenza.

Le **riunioni** tra tutti i magistrati continueranno da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams.

Si è provveduto anche a predisporre i **turni** (*ordinario, urgenza, in materia specialistica*) fino alla fine del prossimo mese di luglio, previa interlocuzione tra tutti i magistrati e le relative tabelle non prevedono, tranne per il gruppo specialistico "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*", alcun mutamento di composizioni e frequenze rispetto agli ordinari, automatici, criteri di distribuzione dei turni e degli affari, non essendoci stata necessità di derogarvi a fronte delle disposizioni condivise.

Quanto al gruppo specialistico "**Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno**", si è necessariamente provveduto, con il consenso dei componenti, a rimodulare soltanto la frequenza della partecipazione al turno, nel senso che si è ridotta da un mese a 15 gg., con la previsione, se il caso, di ancora ridurla a 7 gg.¹⁰.

Al di fuori di questi servizi e di quelli indifferibili (adempimenti e udienze da celebrarsi ex art.83, comma 3 D.L. n.18/2020) i Sostituti Procuratori sono comunque in servizio e continueranno ad essere impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato, dell'eventuale arretrato e di quello in arrivo, nonché nelle attività istruttorie seguenti alla ripresa dei termini dati per le indagini preliminari.

Se del caso, i magistrati seguiranno dalla residenza e tramite gli applicativi informatici i corsi di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

¹⁰ Il ridimensionamento è stata la conseguenza delle numerose notizie di reato relative a contagi e decessi registrati in diverse RSA del territorio, nonché a decessi di operatori sanitari per COVID-19, qualificabili quali infortuni sul lavoro. Il numero delle notizie di reato e, soprattutto, la valutazione delle conseguenti ampie, articolate e difficili indagini preliminari da svolgere riguardo alla ricostruzione degli eventi e all'individuazione degli autori, aggravata dalla confluenza di diverse, possibili, responsabilità a differenti livelli, come solitamente avviene quando gli eventi si verificano all'interno di strutture complesse, ha reso necessaria la riduzione della frequenza di partecipazione al turno specialistico, al fine di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra i componenti.

Disposizioni e criteri per l'uniforme esercizio della fase delle indagini preliminari, per le richieste cautelari, per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e per l'esecuzione della pena.

Riprendendo pienamente l'attività giudiziaria, vengono meno i criteri di priorità dati col provvedimento del giorno 11 maggio 2020 e aventi necessariamente efficacia limitata al periodo 12.5.2020- 31.7.2020 (ora 30.6.2020).

Pertanto, l'attività sarà scandita secondo i criteri di priorità nella trattazione degli affari come stabilito con il provvedimento del 26 novembre 2019.

Sul tema delle indagini, appare venuta meno la possibilità di procedere ad atti da remoto (l'art.12 quater DL n.18/2020 prevedeva questa possibilità fino al 31 luglio 2020; la legge di conversione ha sostituito il termine al 30 giugno ormai decorso) e sarà, dunque, possibile nuovamente agire in presenza, seppur sempre adottando le misure di contenimento del contagio.

Le ragioni di tutela dal rischio di contagio suggeriscono di svolgere queste attività istruttorie, ove possibile, in ore pomeridiane, quando l'ufficio non è aperto all'utenza e ricorre, pertanto, un minore afflusso di persone.

Nella scelta di quali indagini porre in essere prima di altre, troveranno applicazione i criteri di priorità ordinari assunti dall'Ufficio col provvedimento del 26 novembre 2019.

Attività di indagine delegabili alla polizia giudiziaria.

Come rilevato l'art.12 quater DL n.18/2020 prevedeva la possibilità di procedere da remoto al compimento di atti istruttori da remoto fino al 31 luglio 2020. La legge di conversione ha sostituito questo termine con quello del 30 giugno ormai decorso.

Discende che appare venuta meno la possibilità di procedere ad atti da remoto anche per la polizia giudiziaria e sarà, dunque, possibile nuovamente agire in presenza, seppur sempre adottando le misure di contenimento del contagio.

Riprende vigore, pertanto, il "normale" regime sull'esecuzione in presenza delle attività delegate alla polizia giudiziaria.

Nell'adempimento dell'attività delegata, la polizia giudiziaria, sia rientrando tra le Aliquote di questo Ufficio sia appartenente a comandi esterni, dovrà sempre adottare le già previste cautele contro il rischio di diffusione epidemiologica.

Eguale, sarà ancora opportuno di valutare con prudenza le attività da delegare, al fine di evitare il rischio epidemiologico.

Richieste di applicazione di misure cautelari.

Riguardo alle richieste cautelari personali si raccomanda che la scelta della misura sia orientata tenendo conto delle considerazioni espresse dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella nota del 1° aprile 2020, ribadendo quanto già annotato nel provvedimento del giorno 1 maggio 2020.

Del resto, se lo scopo della normativa d'emergenza è di evitare al più possibile le occasioni di diffusione del contagio conseguenti alle riunioni, è necessario che si adotti un'interpretazione stringente dei criteri che devono orientare nella scelta delle misure cautelari personali.

Viene, dunque, in conto da considerare che *"nell'ambito residuale di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, già significativamente ristretto dalla legge n.47/215, sono delineate situazioni soggettive di inapplicabilità della misura, fondate su*

ragioni di età, familiari e di salute, superabili solo in presenza di motivata eccezionalità delle esigenze cautelari” (cfr. nota 1° aprile 2020, Proc. Gen. presso Cass.).

Questi parametri ai quali ancorare la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere devono trovare una valutazione ancor più stringente nel momento dell'emergenza epidemiologica, la quale potrebbe significativamente costituire il motivo di non ricorrere a questa misura per ragioni di tutela della salute (tanto del singolo, quanto pubblica).

Le indicazioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e quanto si osserva non rappresentano una sollecitazione ai magistrati a non ricorrere agli strumenti cautelari a disposizione, ovvero a chiedere revoche delle misure in atto, tuttavia è necessario che anche in materia di libertà personale l'Ufficio sappia coniugare esigenze che potrebbero confliggere, ossia quelle inerenti al ruolo e ai doveri del pubblico ministero e quelle di emergenza sanitaria. Pertanto, soprattutto in questi momenti i magistrati dovranno ricorrere alla richiesta di applicazione della custodia in carcere quale *extrema ratio*, limitandola ai delitti di particolare espressione di pericolosità sociale non altrimenti contenibile, quali quelli per cui la pericolosità sociale è presunta anche solo relativamente e quelli di cui alla normativa sui reati di violenza di genere e in danno di personale vulnerabili, nonché in ogni caso in cui il ricorso ad altre misure non consenta assolutamente di garantire le esigenze di cui all'art.274 c.p.p.

Nella gradualità della scelta delle misure da richiedere, inoltre, si vorrà preferire al carcere, ove possibile quanto alle esigenze di tutela della collettività e della vittima e ove praticabile, quella degli arresti domiciliari o nei luoghi di cui all'art.284 c.p.p.

Altrettanto adeguata alle attuali esigenze emergenziali la richiesta di obbligo di dimora e quella del divieto di avvicinamento.

Parimenti, si ribadisce che è da ponderare con particolare attenzione a seconda dell'evoluzione epidemiologica la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g.

Sul versante delle cosiddette **misure pre-cautelari** (arresto e fermo) sarà indispensabile il costante rapporto interlocutorio con la polizia giudiziaria, onde contenere all'essenziale il ricorso a queste misure, bilanciando l'esigenza di tutela della collettività e quella di contenimento del rischio del contagio. Al di là delle facoltà e delle valutazioni proprie della polizia giudiziaria, il pubblico ministero, come da decisione condivisa da tutti i magistrati dell'Ufficio, valuterà con rigore la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.382 c.p.p. e soprattutto quelli dell'arresto facoltativo in flagranza (art.381 c.p.p.), in modo da far seguire, se il caso, l'ordine di liberazione ai sensi dell'art.121 disp.att. c.p.p.

Parimenti, sarà necessario un giudizio assai stringente sulla sussistenza degli *specifici elementi* che facciano ritenere fondato, ossia concreto e attuale, il pericolo di fuga, in caso di fermo dell'indiziato (art.384, c.1 e 3 c.p.p.).

Laddove sia necessario procedere all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo della persona non liberata ai sensi dell'art.121 disp.att.c.p.p., si valuterà se non sia possibile privilegiare la custodia dell'indagato presso il domicilio o le camere di sicurezza della p.g. (del resto, ipotesi di elezione in caso si intenda instaurare la procedura direttissima).

Qualora alla richiesta di convalida della misura precautelare si debba far seguire quella dell'applicazione di una misura cautelare, si vorrà sempre tenere in conto che la custodia cautelare in carcere deve rappresentare l'extrema ratio, (e in questo periodo ancora emergenziale, per ovvie ragioni, una *ratio* ancor più *extrema*), in modo da privilegiare, se possibile, quelle altre misure che permettano di garantire le esigenze di cautela e quelle di contenimento del contagio.

Preferibile, pertanto, l'arresto domiciliare o l'obbligo di dimora; da ponderare, come rilevato, la richiesta di applicare la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., la cui esecuzione determina un incremento di contatti col personale della p.g., esponendolo ai conseguenziali rischi.

Le Aliquote di polizia giudiziaria in servizio presso l'Ufficio.

In ragione dell'emergenza epidemiologica in atti si era stabilito che anche il personale delle Aliquote della Polizia Giudiziaria prestasse servizio in modalità di "lavoro agile" per tre giornate ogni settimana. Quindi, con il provvedimento del 13 maggio 2020, a seguito della ripresa dei termini dati per le indagini preliminari e, contestualmente, dell'aumento di afflusso dell'utenza e degli adempimenti, si era previsto che dal successivo 18 maggio si rimodulassero le giornate dedicate allo *smart working*, riducendole da tre a due ogni settimana. Con provvedimento del 9 giugno 2020, poiché l'attività dell'ufficio era pienamente ripresa, con crescente aumento dei relativi adempimenti e poiché le misure disposte e gli accorgimenti adottati per prevenire e comunque limitare il rischio di contagio apparivano adeguati a quanto necessario, si è nuovamente modulare il ricorso al lavoro agile, riducendolo, a far tempo dal 15 giugno 2020 a un giorno ogni settimana.

Infine, con provvedimento del 25 giugno 2020 si è stabilita la cessazione del ricorso al lavoro agile a far tempo dal successivo 29 giugno.

Riguardo alle modalità di adempimento delle attività delegate e alle condizioni di sicurezza in cui svolgerle vale quanto già sopra rilevato.

V.P.O.

Tornando all'attività ordinaria, anche i v.p.o. accedono senza limitazioni all'Ufficio per svolgere i compiti loro attribuiti.

Anche per i v.p.o. trovano applicazione le disposizioni date per l'ingresso e quelle per la successiva permanenza nei locali della Procura.

Il Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza e la nuova disciplina sulla detenzione domiciliare.

Gli atti relativi all'esecuzione delle pene sono assegnati alla competenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente nel servizio, affiancati dal personale dell'Ufficio Esecuzioni.

Al di là della normale ripresa delle attività, resta in vigore il **Protocollo d'intesa con l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo**, concluso lo scorso 23 marzo, il quale prevede l'interlocuzione tra i due uffici in modalità da remoto per rendere immediata la formulazione del parere sull'istanza di detenzione domiciliare, nonché quello sulla liberazione anticipata e sulle richieste di permesso di necessità, ossia:

- fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo invierà alla Procura le richieste di parere nei procedimenti indifferibili di liberazione anticipata ex 54 O.P., di permesso di necessità ex art. 30 O.P., a mezzo posta elettronica (dall'indirizzo uffsorv.cuneo@giustizia.it) direttamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Procuratore della Repubblica o a quello del Procuratore Aggiunto a seconda del turno di competenza, articolato su mesi alterni (nel mese di marzo il Procuratore, nel mese di aprile il Procuratore Aggiunto, e così di seguito), i quali renderanno al Magistrato di Sorveglianza il parere del Pubblico Ministero a mezzo posta elettronica rispondendo al messaggio ricevuto;


-il personale amministrativo dell'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo avrà cura di inviare un distinto messaggio di posta elettronica per ogni procedimento nel quale sia necessaria l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, allegando in formato PDF l'istanza del

detenuto, unitamente all'istruttoria pervenuta dagli Istituti Penitenziari, nonché copia del frontespizio del fascicolo, sul quale si avrà cura di annotare sinteticamente ogni elemento utile per la decisione, ed eventualmente una scansione delle ulteriori risultanze istruttorie.

Gli addetti all'Ufficio Esecuzioni, anche valendosi del personale della polizia giudiziaria qui in servizio, provvederanno a trasmettere telematicamente i provvedimenti ai diversi organi competenti, come individuati dal Magistrato di Sorveglianza (Direzione istituto penitenziario, autorità di polizia delega ai controlli, UEPE).

Cuneo, 1° luglio 2020.

Il Procuratore
Onelio Dodero



Si comunichi:

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino
Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione
Al Presidente del Tribunale di Cuneo
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
Al Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano"



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Al
Personale Amministrativo
All'Ufficio per il Personale

Oggetto: emergenza epidemiologica; ricorso al lavoro agile: cessazione.

In ragione dell'emergenza epidemiologica questo Ufficio è ricorso al lavoro agile come forma ordinaria di prestazione di lavoro del personale amministrativo a far tempo dal **18 marzo 2020**.

Con questa scelta, circa il 90% del personale ha prestato lavoro agile per tre giorni ogni settimana e secondo i progetti che sono stati elaborati (progetto per l'Ufficio Spese di Giustizia; progetto per l'Ufficio per il Dibattimento; progetto per l'Ufficio Esecuzioni; progetto per l'Ufficio affari Civili; progetto di indicizzazione dei fascicoli; progetto per l'esecuzione della procedura di scarto dei fascicoli iscritti nei Registri Mod.4 4e Mod 45 negli anni 1989/2009).

A causa dello stato di emergenza sanitaria il ricorso al lavoro agile e i relativi progetti d'esecuzione sono stati prorogati con provvedimento del **20 aprile 2020**, precisandosi anche che il lavoro agile costituiva la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Con il provvedimento del **13 maggio 2020**, a seguito della ripresa dei termini dati per le indagini preliminari dal 12 maggio 2020 e, contestualmente, dell'aumento di afflusso dell'utenza e degli adempimenti, si era previsto che dal successivo 18 maggio si rimodulassero le giornate dedicate allo *smart working*, riducendole da tre a due ogni settimana, nonché cessandolo per alcuni servizi, tenendo conto che potevano essere svolti assicurando le misure di sicurezza atte contenere il rischio della diffusione del contagio.

Nel prosieguo, i componenti la Segreteria d'ausilio alla dr.ssa Pittaluga e al dr. Stea avevano richiesto e ottenuto di concludere l'esperienza di lavoro agile.

Poiché l'attività dell'Ufficio era, nel frattempo, pienamente ripresa, con crescente aumento dei relativi adempimenti e poiché le misure disposte e gli accorgimenti adottati per prevenire e comunque limitare il rischio di contagio (da ultimo mediante la fornitura di paratie in plexiglass nei diversi locali) apparivano adeguati a quanto necessario, con successivo provvedimento del **9 giugno 2020** si è nuovamente modulato il ricorso al lavoro agile per alcuni servizi e cessato per altri.

In particolare, anche dopo aver interloquito con il personale amministrativo, a far tempo dal **15 giugno 2020** si riduceva il ricorso al lavoro agile a due giorni ogni settimana per il personale dell'Ufficio Esecuzioni Penali; ad un giorno ogni settimana per le Segreterie dei

Sostituti Procuratori dr.ri Offman, Braghin e dr.sse Canepa, Longo, Colangeli e Lombardi, per l'Ufficio per il Dibattimento e per il personale addetto all'Ufficio Spese di Giustizia, mentre se ne disponeva la cessazione per la responsabile di quest'ultimo ufficio ed ugualmente per la responsabile del servizio Affari Civili.

Attualmente, l'emergenza sanitaria appare in fase progressivamente decrescente e ormai del tutto sotto controllo da parte delle autorità preposte, mentre in questo territorio non si sono più registrati nuovi casi di contagio.

Intanto, l'attività dell'Ufficio è pienamente ripresa, tenendo anche conto che, a far tempo dal 22 giugno, si è disposto il libero accesso degli Avvocati ai locali di questa Procura per svolgere il proprio mandato, pur nella scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza predisposte a suo tempo.

Così premesso e valutato il positivo andamento, decrescente, dell'emergenza epidemiologica, appare ormai maturo il momento di cessare il ricorso alle diverse forme di lavoro agile finora elaborate per il personale.

L'Ufficio ha adottato tutte le opportune misure di sicurezza per contenere al possibile il rischio di diffusione del contagio, approvvigionandosi di DPI e materiali igienizzanti, strutture *parafiate* utilizzate nelle Segreterie, predisponendo i lavori necessari per dotare di adeguate barriere la Segreteria Affari Generali, l'Ufficio Ricezione Atti, l'ingresso agli Uffici per il Dibattimento, per il Giudice di Pace e per quello Ignoti.

Tutto il personale adempie scrupolosamente le disposizioni emesse per il necessario distanziamento sociale, l'uso dei DPI e delle sostanze igienizzanti.

L'esito degli esami sierologici è stato di negatività per il personale e per i magistrati che si sono sottoposti.

In questo quadro, un ponderato bilanciamento di interessi tra quelli inerenti al contenimento della diffusione del contagio e quello di esercitare il servizio giustizia, consente di non ricorrere più al lavoro agile, valutando anche che il personale amministrativo di cui può avvalersi l'Ufficio è destinato a ridursi di tre validi apporti entro breve e che la ripresa a pieno regime dell'attività dal 12 maggio scorso ha, conseguentemente, aumentato gli adempimenti da assolvere.


Pertanto, si dispone che dal prossimo **29 giugno 2020** sia cessato il ricorso a forme di lavoro agile.

Ovvi oche, in caso di ripresa dell'emergenza sanitaria, si ricorrerà nuovamente a tale forma di prestazione lavorativa.

Resta inteso che, nel prestare i servizi dal 29 giugno prossimo sarà sempre necessario adottare tutte le cautele per contenere il rischio della diffusione del contagio e secondo le misure già disposte nei termini di cui ai diversi provvedimenti adottati nel tempo.

Si dispone che il provvedimento assunto sia allegato a ciascun contratto di lavoro agile relativo alle unità amministrative interessate.

Cuneo, 25 giugno 2020.


Il Procuratore
Onelio Dodero